

Palermo, li 21 aprile 2009

## La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL

*“Il contenuto del presente lavoro è stato elaborato con la collaborazione dei componenti il centro studi: Antonino Alessi, Vincenzo Barbaro, Alessandro Bellavista, Gaetano Bonura, Giuseppe Clemenza, Livio Masi, Vincenzo Silvestri, Gaspare Sollena, Giovanni Zarcone”.*

### Circolare n. 1

#### Sommario

- Prefazione del Presidente del CPO pag. 2
- Introduzione pag. 3
- L'autocertificazione pag. 6
  - *Chi deve presentarla*
  - *Dove presentarla*
  - *Come presentarla*
  - *Quando presentarla*
  - *Quali documenti sostituisce*
  - *La trasmissione telematica*
  - *Le verifiche del Ministero del Lavoro*
  - *I benefici a cui si accede*
- Allegati
  - *Decreto 24 Ottobre 2007*
  - *Circolare n. 5/2008*
  - *Circolare n. 34/2008*
  - *Modello Ministeriale*
  - *Lettera circolare n. 0004549*
  - *Circolare n. 10/2009*

Prefazione del Presidente del CPO, Gaetano Bonura

Cari colleghi,

ancora una volta il Centro Studi del CPO di Palermo si pone al servizio della categoria con una attività di particolare approfondimento di specifici argomenti lavoristici, grazie all'impegno e alla profusa professionalità di tutte le sue componenti scientifiche.

Dopo l'interessante pubblicazione della Circolare n. 0 che, come ricorderete, trattava del Libro Unico del Lavoro approfondendo lo studio di un argomento di nuova attualità e di ampio interesse nel panorama lavoristico, oggi il Centro Studi, in vista dell'imminente scadenza del 30 aprile 2009, che interessa i datori di lavoro nella presentazione alla D.P.L. della prescritta autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, ha ritenuto, con la pubblicazione della Circolare n. 1, di approfondire ulteriormente l'argomento al fine di porre in chiarezza interpretativa i dubbi insorti in ordine alla compilazione e presentazione del documento autocertificativo.

Per la qualità del lavoro si ringrazia, ancora una volta, l'intero staff scientifico del Centro Studi e il coordinatore collega Giovanni Zarcone.

Gaetano Bonura

## Introduzione

Il D.M. 24/10/2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2009), ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria è richiesto ai datori di lavoro il possesso del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Inoltre ha subordinato il rilascio del Durc al rispetto di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro.

In particolare l'art. 9, co. 1, recita che *“La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.”*.

Pertanto, a seconda dell'illecito commesso, le violazioni individuate dal regolamento ministeriale (di natura penale e amministrativa) inibiscono il rilascio del Durc per predeterminati periodi.

Si riporta qui di seguito l'allegato A del Decreto MLPS 24 Ottobre 2007

VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC
Art. 589, co. 2, c. p.	Omicidio colposo conseguente a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	24 mesi
Art. 437 c. p.	Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	24 mesi
Art. 590, co. 3, c. p.	Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	18 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 22, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 494/96	Direttiva cantieri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'all. IV del decreto stesso;</li> <li>• violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi di attuare quanto previsto nei PSC</li> </ul>	12 mesi



Disposizioni indicate dall'art. 89, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 626/94	Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro: violazione di una serie di obblighi posti a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori tra i quali spiccano: - obbligo di effettuare la valutazione dei rischi; - designazione del RSPP; - elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; - fornitura ai lavoratori di idonei d. p. i. ; - protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto; - protezione da agenti fisici; - protezione da agenti cancerogeni , - obbligo di formazione a favore dei lavoratori.	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 77, co. 1, lett. a) e b), del DPR n. 164/56	Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 58, co. 1 lett. a) e b), DPR n. 303/56	Violazioni di norme generali relative all'igiene del lavoro	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 389, co. 1, lett. a) e b), DPR n. 547/55	Violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	12 mesi
Art. 22, co. 12, D. Lgs. n. 286/98	Occupazione di lavoratori extra-comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato richiesto il rinnovo	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, del D. L. n. 12/02, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/02 (come modificato dall'art. 36 bis del D. L. n. 223/06, conv. dalla L. n. 248/06)	Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria	6 mesi
Artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore;</li><li>• mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni;</li><li>• allorquando la violazione riguardi un numero di dipendenti almeno pari al 20% della forza impiegata.</li></ul>	3 mesi

1 Dalla lettura del contenuto dell'art. 9 e in particolare " ..... è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato" si deduce che a fronte di più violazioni di diversa natura, si produce il cumulo dei relativi periodi di non rilascio del Durc.

Così ad esempio la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni (12 mesi di non rilascio) e l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (6 mesi di non rilascio), produce, per il datore di lavoro, un totale complessivo di 18 mesi di non rilascio del Durc.

Successivamente con la circolare n. 5/2008 il Ministero ha ribadito (Efficacia del provvedimento art. 10), che l'accertamento di una delle violazioni tabellate non inibisce il rilascio del Durc finalizzato per gli appalti pubblici e privati, ma " .... *circoscrive l'efficacia delle citate "cause ostative" al rilascio del DURC ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi.*"

- 1 Di fatto viene istituito un secondo Durc e cioè quello per la fruizione dei benefici economici e normativi, nel quale rileva il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

Con la circolare n. 34/2008 il Ministero è intervenuto (*verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Durc ai fini della concessione dei benefici contributivi*) per chiarire, che " ... *si ritiene che la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc.*"

- 1 Poiché, ad esempio, le abituali procedure di invio telematico dei modd. DM e/o EMens equivalgono ad un'implicita richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc, ai sensi dall'art. 9, co. 3 del regolamento ministeriale, il datore di lavoro richiedente sarà tenuto ad autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegato A del D.M. 24/10/2007 (o, in alternativa, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito).

A tale proposito riportiamo il contenuto dell'art. 9, co. 3 del decreto stesso :

*"3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito."*

- L'autocertificazione

La autocertificazione è lo strumento che accompagna la richiesta di benefici economici e normativi.

Serve ad attestare di non avere a carico procedimenti per violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro (condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni).

Con tale dichiarazione non viene autocertificato il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il quale rientra nella valutazione degli organi di vigilanza.

#### Chi deve presentarla

Tutti i datori di lavoro (senza alcuna eccezione), appartenenti a qualunque settore di attività, che hanno già fruito (a partire dal 01/01/2007\*), fruiscono attualmente o fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive previste dall'elenco allegato alla circolare n. 5/2008 del MLPS.

L'obbligo riguarda anche chi aveva già effettuato la dichiarazione all'Inps e all'Inail.

L'obbligo non riguarda le aziende che sono prive di lavoratori dipendenti.

\* In riferimento alla data:

- l'art. 9, co. 5, del D.M. 24/10/2007 ha puntualizzato che le cause preclusive al rilascio del Durc per la fruizione dei benefici economici e normativi devono riguardare esclusivamente fatti commessi successivamente al 30 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del provvedimento stesso);
- nella nota ministeriale n. 4549 del 31/03/2009 (*Agevolazioni relative a periodi pregressi*), si legge che l'autocertificazione va presentata anche da parte dei datori di lavoro che hanno goduto di benefici contributivi a partire dall'1/01/2007 (data dalla quale la norma risulta in vigore).

#### Dove presentarla

Va presentata presso la DPL territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa interessata.

- 1 Per i soggetti diversi dalle persone giuridiche (per le quali la Circ. n. 34/2008 individua la DPL territorialmente competente a ricevere l'autocertificazione in base alla sede legale del soggetto) ed in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene che possa essere alternativamente utilizzato il riferimento al "domicilio fiscale" così come definito dalla normativa tributaria (v. artt. 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973).
- 1 Per quanto attiene alla Regione Siciliana l'autorità amministrativa competente a ricevere l'autocertificazione in materia di Durc per l'accesso ai benefici normativi e contributivi ai sensi del DM 24 ottobre 2007 è l'Ispettorato del Lavoro, nelle sue diverse articolazioni territoriali che si identificano su base provinciale.

### Come presentarla

- Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata facendo esclusivamente uso del modello allegato alla circolare ministeriale n. 34/2008. Qualora si proceda in modalità cartacea, potrà essere utilizzato qualsiasi modello, analogo al fac-simile contenuto nella Circolare n. 34/2008;
- è sufficiente presentarla solo una volta con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali "variazioni rilevanti" (irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui alla tab. A allegata al DM 24/10/2007) allo stesso ufficio presso il quale è stata depositata la prima autocertificazione;
- per le imprese in possesso di più matricole Inps è sufficiente presentare un solo modello, a condizione che vengano indicati tutti i diversi numeri di matricola (salvo che l'impresa non abbia l'accentramento contributivo). Qualora gli spazi relativi alle matricole non bastassero è possibile l'invio di più modelli;
- può essere presentata alternativamente:

- § a mano;
- § per raccomandata;
- § via fax;
- § per via telematica.

### La trasmissione telematica

Nel caso si opti per l'invio telematico dell'autocertificazione, occorrerà procedere secondo le seguenti indicazioni:

- scaricare il modello dal sito del ministero e salvarlo sul proprio pc;
- compilare tutti i campi e apporre la firma digitale certificata, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.Lgs. N. 82/2005, da uno degli organismi elencati nel CNIPA;
- indicare, nell'oggetto della mail, la DPL territorialmente competente a ricevere la dichiarazione;
- l'invio del file dovrà essere effettuato con e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it;
- al messaggio di posta elettronica dovrà essere allegata la scansione di un documento di identità, del dichiarante, in corso di validità.

#### Quando deve essere presentata

- per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi va presentata entro il 30 aprile 2009;
- per i datori di lavoro che ne hanno usufruito in passato a partire dal 01/01/2007\*, va presentata entro il 30 aprile 2009;
- per i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo andrà presentata comunque antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (es. trasmissione del DM o dell'EMens), fermo restando, in sede di prima applicazione, " ..... la Circolare n. 34 del 15/12/2008 "suggerisce" o meglio indica la data del 30/04/2009".

\* si veda quanto riportato al paragrafo "Chi deve presentarla"

#### Cosa sostituisce

Non sono più dovuti né l'invio all'Inps del Modello cod. SC37, né l'invio dell'autocertificazione all'Inail richiesta in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT.

#### Le verifiche del Ministero del Lavoro

Saranno eseguite annualmente a campione.

Nel caso dovessero emergere irregolarità, l'aspetto sanzionatorio sarà di due tipi:

- Civile: recupero delle agevolazioni indebitamente godute a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (per gli illeciti di natura penale), pagamento dell'ordinanza di ingiunzione (per gli illeciti amministrativi) e per tutta la durata del periodo interdetto (da tre mesi a due anni a seconda dell'illecito).
- Penale: applicazione a carico del datore di lavoro che ha rilasciato la falsa dichiarazione, della sanzione prevista dall'art. 496 c.p. (reclusione fino ad un anno o la multa fino a € 516,00).

#### I benefici a cui si accede

I benefici normativi e contributivi la cui fruizione resta preclusa in mancanza di Durc regolare (tabella allegata alla circolare del Ministero n. 5/2008) sono i seguenti:

In particolare:

#### *Benefici contributivi*

*"..... quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa, calcolata secondo I normali parametri statistico-attuariali, ma rappresentanti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori."*

In pratica tutte le tipologie contrattuali (come ad esempio l'apprendistato), le quali godono di una aliquota contributiva "speciale" prevista dalla legge, i regimi di sottocontribuzione propri di interi settori (es. agricoltura) e territori (es. zone montane o zone a declino industriale), non rientrano nella nozione di benefici contributivi e, pertanto, non devono essere autocertificate.

#### *Benefici normativi*

*"..... sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale".*

Rientrano, quindi, in quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate).

A tale riguardo si riporta la tabella allegata alla circolare stessa circolare n. 5 contenente I tipi di contribuzione con agevolazione contributiva.

Tabella "TIPI CONTRIBUZIONE" CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Lavoratori svantaggiati ex art. 4, comma 3, della Legge 8.11.1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (circ. INPS n. 296/92)

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 25/91)

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29.12.1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. INPS n. 25/91)

Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità.(circ. INPS n. 136/2001)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23.7.1991, n. 223. (circ. INPS n. 260/91)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223. (circ. INPS n. 260/91)

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. (Circ. INPS n. 134/2002)
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (Circ. INPS n. 117/2000)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23.7.1991 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23.7.1991 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 8.10.1992, n. 398. (Circ. INPS n. 260/92)
Dirigenti iscritti all'INPDAl prima del 31.12.1995, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 2/97)
(A zero)
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal

Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione i cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge



n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, della Legge n. 236/1993. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Lavoratori edili che, ai sensi del D.L. n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L. n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.
Sgravio art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento al triennio 2008-2010, è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Art. 19 e 20MAT (D.M. 12.12.2000) 15%
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 MAT (D.M. 12.12.2000), 5% o 10% a seconda del N° di lavoratori.

*Il coordinatore del Centro Studi*

*Giovanni Zarcone*

Editoriale del Centro Studi del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo

Anno II° - N. 1 – 21 aprile 2009

Periodico di Informazione – Formazione – ed Aggiornamento Professionale in materia di Lavoro

---

Questo numero è stato chiuso in redazione il giorno 21 aprile 2009

*Coordinatore e Responsabile*  
Giovanni Zarcone

*Componenti del Centro Studi*

Antonio Alessi  
Vincenzo Barbaro  
Gaetano Bonura  
Giuseppe Clemenza  
Livio Masi  
Vincenzo Silvestri  
Gaspere Sollena  
Giovanni Zarcone

*Il Comitato Scientifico*

Gaetano Bonura  
Vincenzo Silvestri  
Giovanni Zarcone

---

\*\*\*della stessa collana\*\*\*

Numero Zero del 31 luglio 2008 – “ Il libro Unico del Lavoro ” di V.Silvestri e G.Zarcone  
Numero Uno del 21 aprile 2009 – “ La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL ” di G.Zarcone